

CAMERA DEI DEPUTATI

A.C. 1334

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Emendamento

Art. 49

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

“Art. 49 bis

(Disposizioni generali in materia di accesso ed esercizio delle attività)

Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta in fine la seguente: “f-bis) alle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, rilasciate per le seguenti attività: stabilimenti balneari e gestione di strutture turistico-ricettive.”

Conseguentemente, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono abrogati.

Motivazione

La proposta emendativa mira ad escludere la materia delle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE. Le attività svolte nell'ambito di tali concessioni non sono semplici attività economiche di carattere imprenditoriale o professionale, svolte senza vincolo di subordinazione, dirette alla fornitura di servizi (e quindi rientranti in astratto nel campo di applicazione della direttiva Bolkestein). Nel caso di specie, in particolare per il comparto balneare, i soggetti coinvolti sono investiti anche di una fondamentale funzione di controllo e di tutela del bene demaniale affidato e della sicurezza degli utenti.

CAMERA DEI DEPUTATI

A.C. 1334

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Emendamento

Art. 49

(Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: “4-bis. In osservanza di quanto stabilito dall’articolo 24, comma 3 *septies*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia del Demanio e i comuni costieri verificano e certificano la disponibilità della risorsa demaniale marittima al fine di programmare nuove iniziative imprenditoriali su aree disponibili in ambito nazionale ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE. Allo scopo di tutelare il legittimo affidamento e garantire la continuità aziendale delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2006, è riconosciuta una durata della concessione in essere non inferiore a trenta anni.”

Motivazione

La proposta emendativa è volta ad integrare l’attuale norma contenuta nel DL 113/16 sulle concessioni demaniali tutelando il legittimo affidamento dei concessionari che hanno effettuato investimenti nella convinzione che il loro titolo concessorio sarebbe stato rinnovato.

Questo principio è confermato dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo le quali asseriscono che il concessionario abbia un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficaria e all’avviamento commerciale della propria impresa.

L’imprenditore, confidando sul rinnovo della propria autorizzazione, ha così effettuato nel tempo investimenti per creare e valorizzare la propria impresa.

È pertanto necessario garantire normativamente adeguati livelli di protezione a tali diritti prevedendo su scala nazionale il rilascio solo di nuove concessioni demaniali marittime su aree disponibili con finalità turistico-ricreative in base a procedure di selezione tra i candidati potenziali secondo criteri obiettivi di imparzialità, di trasparenza e di pubblicità e allo stesso tempo garantendo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento alle concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2006.

CAMERA DEI DEPUTATI

A.C. 1334

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Emendamento

Art. 49

(Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: “4-bis Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251, lettera b), il punto 2.1) è abrogato.

Motivazione

La proposta emendativa è volta superare gli attuali valori OMI per il calcolo del canone delle concessioni demaniali marittime pertinenziali, al fine di rendere il pagamento sostenibile da parte di centinaia di imprese del settore balneare i cui canoni sono diventati esorbitanti. I contenziosi in atto sono molto numerosi e supportati da diverse sentenze favorevoli ai concessionari in base al principio giuridico stabilito dall'art.49 del codice della navigazione, secondo cui solo al cessare della concessione l'autorità concedente può decidere la demolizione o l'acquisizione delle opere non amovibili. Per cui, in vigenza di concessione le opere pur se non amovibili, ma legittimamente realizzate, non potevano essere acquisite al patrimonio indisponibile dello Stato e dunque, per le stesse, non poteva essere applicato il moltiplicatore OMI per la definizione del canone da pagare.